

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA, SEZ. I BIS, R.G.N 13854/2024

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

CON INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO EX ART 49 C.P.A.

Per il Sig.[OMISSIS], rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata al ricorso introduttivo del giudizio, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S, francescoleone@pec.it; tel 0917794561 fax n. 0917722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D, simona.fell@pec.it, tel 00917794561 fax n. 0917722955) e Raimonda Riolo (C.F. RLIRND88P46A089B; raimonda.riolo@pec.it , tel 00917794561 fax n. 0917722955) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3 e con domicilio digitale eletto come da PEC da Registri di Giustizia, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al fax 0917722955 ovvero ai seguenti indirizzi di PEC: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; raimonda.riolo@pec.it;

CONTRO

- il **Ministero della Difesa**, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- il **Ministero della Difesa- Direzione Generale per il personale militare**, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

E NEI CONFRONTI

- del Sig. **Salvatore Roberti**, nato a Napoli il 16 gennaio 2005 e residente in Via Colonna, 114/8– Giugliano in Campania (NA), indirizzo PEC: salvatoreroberti@pec.it;

-del Sig. **Santo Barresi** nato a Catania il 27 dicembre 2004 e residente in Marco Polo, 7 – Castel di Ludica (CT);

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE

-del Decreto nr. M_D AB05933 REG2024 0732127 del 17 dicembre 2024 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del «*Concorso per il reclutamento di 6.200 Volontari in Ferma Prefissata Iniziale (VFI) per il 2024 - 3° blocco*» e pubblicato in estratto in data 20 dicembre 2024 sul sito *web* dedicato alla procedura concorsuale *de quo*;

-della Graduatoria di merito del «*Concorso per il reclutamento di 6.200 Volontari in Ferma Prefissata Iniziale (VFI) per il 2024 - 3° blocco*» ed ogni sua eventuale modifica e rettifica, pubblicata sul sito *web* dedicato alla procedura concorsuale *de quo* il 20 dicembre 2024 con il decreto nr. M_D AB05933 REG2024 0732127 del 17 dicembre 2024;

-dell'avviso di incorporamento e del relativo elenco degli ammessi alla ferma prefissata iniziale nell'Esercito, convocati per l'incorporamento pubblicato sulla pagina *web* concorsuale il 23 dicembre 2024;

-dell'avviso di incorporamento e del relativo elenco degli ammessi alla ferma prefissata iniziale nell'Esercito, convocati per l'incorporamento pubblicato sulla pagina *web* concorsuale il 16 gennaio 2025;

NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI PRECEDENTEMENTE

IMPUGNATI E PRECISAMENTE

-del provvedimento di inidoneità adottato dalla Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici all'esito di apposita attività di riesame, notificato in data 30 ottobre 2024, con il quale è stata formalizzata la definitiva esclusione del ricorrente dal concorso per il reclutamento di 6.200 Volontari in Ferma Prefissata Iniziale (VFI) per il 2024 - 3° blocco sulla scorta dell'asserita inidoneità psicofisica al servizio militare;

4

- del provvedimento di inidoneità psicofisica, adottato e notificato al ricorrente in data 3 ottobre 2024, recante la seguente motivazione *«inidoneo agli accertamenti psicofisici per la seguente causa: [OMISSIS];*
- di tutti i verbali di valutazione psicofisica stilati sul conto del ricorrente in sede concorsuale, ad oggi non conosciuti, nella parte in cui dichiarano la non idoneità al servizio militare;
- ove occorra e per quanto di ragione, del bando che ha indetto il concorso per il reclutamento di 6.200 Volontari in Ferma Prefissata Iniziale (VFI) per il 2024 - 3° blocco sulla scorta dell'asserita inidoneità psicofisica al servizio militare, segnatamente dell'articolo 10 avente ad oggetto *«Prove di efficienza fisica e accertamenti psico-fisio-attitudinali»;*
- ove occorra e per quanto di ragione, del codice n. 43 della tabella delle imperfezioni e infermità al servizio militare allegata al D.M. Difesa 4 giugno 2014 nella parte in cui prevede l'attribuzione del negativo coefficiente di 3-4 anche per il caso di OMISSIS di grado non invalidante;
- della graduatoria di merito del concorso, ad oggi non adottata né pubblicata, nella parte in cui non è presente il nominativo di parte ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche solo potenzialmente lesivo dell'interesse di parte ricorrente.

Si premette in

FATTO

1. Com'è noto a Codesto Ecc.mo Collegio, l'odierno ricorrente ha preso parte al *«Concorso per il reclutamento di 6.200 Volontari in Ferma Prefissata Iniziale (VFI) ripartiti in tre blocchi di incorporamento per il 2024»*, concorrendo per il 3° blocco di incorporamento¹.

¹ Art. 1, co. 1, lett. c del bando di concorso.

Dopo aver superato proficuamente sia la prova di efficienza fisica e quella di natura attitudinale, il ricorrente è stato ammesso a sostenere gli accertamenti psicofisici all'esito dei quali si è visto destinatario di un provvedimento di inidoneità motivato dall'asserito riscontro di una [OMISSIS] che è valso allo stesso l'immediata espulsione dall'iter concorsuale.

2. Dopo aver ricevuto la conferma della non idoneità anche in seguito alla richiesta di riesame in seconda istanza, il deducente ha impugnato la totalità degli atti ad egli lesivi con il ricorso indicato in epigrafe e incardinato innanzi a Codesto Ecc.mo TAR.

Con l'atto introduttivo il deducente ha avanzato istanza istruttoria di verifica e richiesta di sospensione cautelare dell'esclusione concorsuale.

3. Nelle more della trattazione del ricorso, però, precisamente il 20 dicembre scorso, la p.a. intimata ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso nonché i relativi avvisi di incorporamento.

Al fine di impugnare tali atti, in quanto affetti da c.d. illegittimità derivata e di notificare ritualmente il presente ricorso per motivi aggiunti anche ad almeno un controinteressato, in data 7 gennaio, con apposita missiva inoltrata all'amministrazione concorsuale sono state richieste le generalità dei candidati collocatisi alle ultime due posizioni utili della citata graduatoria di merito. Infatti, gli atti pubblicati e resi noti dalla p.a. concorsuale non indicano tali generalità necessarie per la notificazione né, effettivamente, specificano quali soggetti sono stati effettivamente avviati al corso (al netto di rinunce, esclusioni tardive ecc).

4.-Alla richiesta in questione la p.a. intimata ha risposto lo scorso 14 gennaio, fornendo, però tutti i dati richiesti (nome cognome, data e luogo di nascita e luogo di residenza) eccetto che il codice fiscale.

A detta della precedente, infatti, tale dato risulterebbe "coperto" dal diritto alla privacy dei concorrenti (?!).

Per uno dei due controinteressati, precisamente per il Sig. Roberti, la p.a. ha però esibito anche l'indirizzo pec.

Ebbene, questa difesa, pur in assenza dei c.f. del Sig. Barresi, ulteriore candidato individuato quale controinteressato, ha potuto verificare l'assenza per quest'ultimo di domiciliazioni digitali nei registri ufficiali (INAD) e la possibilità, quindi, di procedere nei suoi confronti mediante la sola notifica postale.

Sicché avendo, comunque, ottenuto le indicazioni necessarie al fine di effettuare la notifica de qua si procede in questa sede all'impugnazione degli atti conclusivi della procedura concorsuale che si rivelano affetti in via derivata dai medesimi vizi sollevati con il ricorso introduttivo e che in questa sede si ripropongono integralmente:

"ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

per il Sig.[OMISSIS], rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente atto, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S, francescoleone@pec.it; tel 0917794561 fax n. 0917722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D, simona.fell@pec.it, tel 00917794561 fax n. 0917722955) e Raimonda Riolo (C.F. RLIRND88P46A089B; raimonda.riolo@pec.it , tel 00917794561 fax n. 0917722955) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3 e con domicilio digitale eletto come da PEC da Registri di Giustizia, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al fax 0917722955 ovvero ai seguenti indirizzi di PEC: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; raimonda.riolo@pec.it;

CONTRO

- il **Ministero della Difesa** nella persona del Ministro *pro tempore*;
- il **Ministero della Difesa- Direzione Generale per il personale militare**, nella persona del rappresentante legale *pro tempore*;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE

-del provvedimento di inidoneità adottato dalla Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici all'esito di apposita attività di riesame, notificato in data 30 ottobre 2024, con il quale è stata formalizzata la definitiva esclusione del ricorrente dal concorso per il reclutamento di 6.200 Volontari in

Ferma Prefissata Iniziale (VFI) per il 2024 - 3° blocco sulla scorta dell'asserita inidoneità psicofisica al servizio militare;

- del provvedimento di inidoneità psicofisica, adottato e notificato al ricorrente in data 3 ottobre 2024, recante la seguente motivazione «*inidoneo agli accertamenti psicofisici per la seguente causa: [OMISSIS]*»;

- di tutti i verbali di valutazione psicofisica stilati sul conto del ricorrente in sede concorsuale, ad oggi non conosciuti, nella parte in cui dichiarano la non idoneità al servizio militare;

- ove occorra e per quanto di ragione, del bando che ha indetto il concorso per il reclutamento di 6.200 Volontari in Ferma Prefissata Iniziale (VFI) per il 2024 - 3° blocco sulla scorta dell'asserita inidoneità psicofisica al servizio militare, segnatamente dell'articolo 10 avente ad oggetto «*Prove di efficienza fisica e accertamenti psico-fisio-attitudinali*»;

- ove occorra e per quanto di ragione, del codice n. [OMISSIS] della tabella delle imperfezioni e infermità al servizio militare allegata al D.M. Difesa 4 giugno 2014 nella parte [OMISSIS];

- della graduatoria di merito del concorso, ad oggi non adottata né pubblicata, nella parte in cui non è presente il nominativo di parte ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche solo potenzialmente lesivo dell'interesse di parte ricorrente.

Si premette in

FATTO

1.- Con bando pubblicato sul portale unico del reclutamento, è stato indetto per il 2024 il concorso per il 1 reclutamento nell'Esercito di 6.200 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI), ripartiti in tre blocchi di incorporamento.

La procedura selettiva, ai sensi dell'articolo 6 del bando, ha previsto le seguenti fasi:

- a) Inoltro delle domande;
- b) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte del CSRNE e della DGPM;
- c) valutazione dei titoli di merito e formazione delle graduatorie;
- d) convocazione dei **candidati compresi nelle graduatorie di cui alla precedente lettera c) presso i Centri di Selezione o Enti o Centri sportivi indicati dalla Forza Armata per l'effettuazione delle prove di efficienza fisica di cui all'allegato G del presente bando e l'accertamento dei requisiti di idoneità fisio-psico-attitudinale**;
- e) formazione, da parte della commissione valutatrice, di nove distinte graduatorie di merito –per ciascuna delle tipologie di posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) – dei candidati risultati idonei o in attesa dell'esito degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, in base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli;
- f) approvazione delle graduatorie da parte della DGPM;
- g) assegnazione ai vari Reggimenti addestrativi della Forza Armata e incorporazione dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui alla precedente lettera c);

h) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati alla ferma prefissata iniziale (tre anni) nell'Esercito.

2.- Il ricorrente, in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando, ha partecipato alla selezione impugnata indicando quale blocco di incorporamento di interesse il terzo (art. 1, co. 1, lett. c) per il quale le relative attività di selezione sono state avviate nello scorso mese di luglio 2024.

Dopo aver, quindi, superato le fasi riguardanti la verifica sul possesso dei requisiti di ammissione ed essersi collocato in posizione utile nella relativa graduatoria endoprocedimentale, il [OMISSIS] è stato convocato lo scorso 1 di ottobre per sostenere le prove di efficienza fisica e successivamente gli accertamenti fisio-psico-attitudinali.

L'accertamento ha avuto la durata complessiva di 3 giorni.

Durante la prima giornata il ricorrente ha sostenuto e superato con la migliore votazione le impegnative prove di efficienza fisica; il secondo giorno lo stesso è stato sottoposto alle valutazioni di natura psicologia e attitudinale, riuscendo a superare anche queste.

Da ultimo, in data 3 ottobre, il ricorrente è stato sottoposto agli accertamenti di natura sanitaria, consistenti nella sottoposizione dei candidati a diverse visite mediche ed analisi cliniche volte ad appurare la compatibilità dei valori fisiologici e del quadro clinico complessivo degli stessi alle previsioni normative in tema di accertamento dell'idoneità al servizio militare, precisamente in relazione al profilo di Volontario in ferma prefissata dell'Esercito.

3.- In proposito, l'articolo 10 della *lex specialis*, oltre a precisare i tipi di verifiche cui sottoporre i candidati ha anche indicato la normativa di riferimento specificando, in proposito che «Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i candidati dovranno essere:

a) riconosciuti esenti: 1) dalle imperfezioni/infermità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche, che sono causa di non idoneità al servizio militare, emanate con il Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014. In particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra l'altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui **all'articolo 587 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90**, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla Direttiva tecnica dello Stato Maggiore della Difesa –Ispettorato Generale della Sanità Militare– edizione 2016, citata nelle premesse;

2) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento del servizio quale volontario in servizio permanente;

3) da patologie per le quali è prevista l'attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti Direttive tecniche riguardanti i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al **Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014**, fatto salvo quanto specificato al successivo articolo 14, comma 5;».

4.- Tanto premesso, il ricorrente si è, quindi, sottoposto alle verifiche in questione.

Sennonché all'esito delle visite suddette, il 3 ottobre scorso, dopo aver ricevuto una valutazione positiva in tutti gli ambiti di valutazione, il [OMISSIS] è stato ritenuto inidoneo e quindi escluso dall'iter concorsuale sulla scorta del riscontro della seguente caratteristica somatica [OMISSIS] per applicazione del codice n. [OMISSIS] della tabella allegata al DM 4 giugno 2014.

5.- Certo di non avere alcun tipo di disturbo [OMISSIS] il ricorrente si è, quindi, immediatamente sottoposto ad una nuova visita medica specialistica che ha effettivamente certificato l'assenza di [OMISSIS]

Il [OMISSIS] ha, quindi, inviato nella successiva giornata del 14 ottobre 2024 il certificato suddetto insieme all'apposita richiesta di riesame al fine di ottenere un provvedimento di riammissione all'iter concorsuale.

Invero, il bando di concorso al citato articolo 10 ha previsto «*Per le sole esclusioni/inidoneità relative agli accertamenti psico-fisici, inoltre, è data facoltà di avanzare, entro 15 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata e documentata istanza di riesame, utilizzando esclusivamente il modulo in Allegato I da allegare (come file in formato PDF) a un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it, compilando il campo relativo all'oggetto indicando il concorso al quale partecipano (es. Istanza di riesame VFI E.I. 2024 1° Blocco Cognome e Nome). Altresì, dovranno essere allegati: copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, attestante l'assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in questione, nonché di copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e del modulo di notifica del provvedimento di inidoneità*».

Al fine di rispettare, però, i strettissimi tempi indicati dal bando per richiedere il riesame il ricorrente ha allegato alla richiesta di riesame in questione una certificazione medica **che sebbene fondata su oggettivi dati [OMISSIS]** non è stata prodotta da parte una struttura sanitaria pubblica ma da una privata.

Sicché con missiva dello scorso 30 ottobre, senza neppure analizzare il contenuto della certificazione medica posta alla base del riesame, senza fornire al ricorrente un soccorso istruttorio e in assenza di riconvocaioni o visite ulteriori, la p.a. intimata ha respinto la richiesta di esame rilevando, apoditticamente [OMISSIS].

Sicché il ricorrente, assai demoralizzato ma certo dell'erroneità del giudizio di inidoneità per ottenere maggiori conferme in tal senso nei giorni successivi alla notifica del giudizio definitivo si è sottoposto ad un ulteriore visita medica specialistica, stavolta presso una struttura medica accreditata con il S.S.N.

Ebbene, l'esito di tale visita non ha fatto altro che confermare ancora una volta la [OMISSIS] del [OMISSIS] e l'assenza, quindi, della problematica riscontrata in sede concorsuale.

Donde il presente ricorso che è affidato ai seguenti motivi in

DIRITTO

I. FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 582 DEL D.P.R. N. 90 DEL 2010 LETT. I, P.3 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA TECNICA DI CUI AL D.M. 4 GIUGNO 2014 (LETTERA I, N. 3) -FALSA APPLICAZIONE DEL CODICE 43 DELLA TABELLA ALLEGATA ALLA DIRETTIVA DI CUI AL DM 4 GIUGNO 2014-VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/90 - DIFETTO DI

MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST.

Come accennato in narrativa, l’odierno ricorrente, all’esito delle prove psicofisiche svolte in sede concorsuale ha ottenuto dei coefficienti positivi (di 1 o di 2) in tutti i settori di indagine rilevanti ai fini dell’individuazione del profilo sanitario, eccetto che per [OMISSIS] , rilevato l’inidoneità psicofisica dello stesso.

La p.a., in particolare, ha riscontrato in capo al ricorrente [OMISSIS] e **senza fornire alcun tipo di spiegazione circa il livello di corrispondente invalidità derivante da tale condizione** ha ritenuto, arbitrariamente, di poter applicare al caso di specie il codice n. [OMISSIS] della tabella allegata al DM 4 giugno 2014 che, a sua volta, attribuisce il [OMISSIS].

L’esclusione adottata dalla p.a. si palesa, però, quale frutto di un’istruttoria del tutto superficiale e viziata. Invero, ove la procedente avesse attentamente analizzato la condizione del ricorrente, anche sulla base dei certificati prodotti in sede di riesame, non avrebbe potuto applicare allo stesso il codice suindicato ma avrebbe dovuto constatare la piena idoneità al ruolo o, quantomeno, attribuire allo stesso il diverso codice tabellare n. [OMISSIS] che, invece, attribuisce l’idoneità [OMISSIS]

Il quadro normativo di riferimento, infatti, non prevede affatto che la semplice presenza [OMISSIS] possa assurgere a causa automatica di inidoneità ma, opportunamente, limita la possibile esclusione ai casi di correlate e gravi disfunzioni derivanti da una caratteristica del genere!

A ben vedere, infatti, il richiamato D.P.R. n. 90/2010 che, secondo quanto premesso, costituisce la normativa primaria di riferimento, al suo articolo [OMISSIS]. A maggiore specifica di tale disposizione, pedissequamente ripetuta, il punto [OMISSIS] della direttiva del 4 giugno 2014 fornisce la seguente elencazione delle [OMISSIS]

La normativa in questione accorda, [OMISSIS].

Sicché nel caso di specie, in vista del semplice riscontro di [OMISSIS]

Ciò che, invero, si trae nel provvedimento di esclusione è che alle [OMISSIS] corrisponderebbe un semplice difetto [OMISSIS], a rigor di normativa, avrebbero giustificato l’attribuzione del negativo codice [OMISSIS]

Cosicché il provvedimento di esclusione si palesa inficiato da evidenti difetti di istruttoria e motivazione.

E, a ben vedere, l’operato della p.a. intimata si palesa anche del tutto illogico in considerazione delle evidenze oggettive emerse in sede di riesame e neppure minimamente valutate e che, in effetti, avrebbero potuto indurre la procedente a “ripensare” le proprie determinazioni.

Come accennato in narrativa, invero, il [OMISSIS] ha avanzato istanza di riesame allegando alla stessa una certificazione medica che, sebbene non proveniente da SSN, ha attestato oggettivamente e nel rispetto dell’etica medica del professionista sanitario, l’assenza di disturbi [OMISSIS] in capo al ricorrente.

Tale documento medico, come detto, non è stato neppure minimamente preso in considerazione dalla procedente ed, in effetti, non è stato neppure seguito da un soccorso istruttorio che, ragionevolmente, avrebbe consentito al ricorrente di integrare entro tempi ragionevoli la documentazione medica richiesta.

Invero la p.a. anche al fine di evitare un aggravio del procedimento, **essendo messa a conoscenza del possibile errore commesso in sede concorsuale, comunque già prefigurabile sulla scorta di un certificato medico proveniente anche da struttura privata, avrebbe potuto indagare maggiormente sulla condizione del [OMISSIS] procedendo, ad esempio, alla sua riconvocazione.**

Nulla di ciò è avvenuto e lo stesso, come detto, è stato escluso sulla base di una valutazione superficiale ed, in effetti, del tutto erronea.

A riprova dell'inattendibilità della valutazione oggi gravata si pone, ad oggi, anche l'ulteriore e, secondo quanto ritenuto dalla p.a. **maggiormente attendibile**, valutazione medica rilasciata al ricorrente da parte del Dott. [OMISSIS], convenzionato con il S.S.N., lo scorso 5 novembre, con la quale è stato attestato quanto segue «*Si certifica che il Sig. [OMISSIS], allo stato attuale, presenta una [OMISSIS]*».

Stante, quindi, la natura solamente genetica e non invalidante delle [OMISSIS] effettivamente neppure ritenute rilevanti dallo specialista del SSN, riscontrate sul ricorrente la procedente commissione concorsuale non avrebbe avuto motivo per dichiararne l'inidoneità.

E del resto occorre evidenziare che Codesto Ecc.mo TAR ha già avuto modo, in molteplici occasioni, di mettere in discussione e contestare valutazioni del tutto analoghe alla presente, adottate all'esito di istruttorie concorsuali superficiali e asettiche.

Con la recentissima ordinanza della sezione n. 12637/2024, rilevato che «*con la proposizione del ricorso è stato contestato il giudizio di non idoneità espresso nei confronti della ricorrente – nell'ambito del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri – in quanto ha riportato [OMISSIS], in base alla seguente diagnosi: [OMISSIS] e che anche in quel caso la diagnosi concorsuale si palesava contraria rispetto a quella prodotta dalla ricorrente «**volta a comprovare l'insussistenza della predetta causa di inidoneità;**» , è stata disposta verifica «*verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 CPA, che accerti, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza dell'affezione contestata, onde acclarare l'idoneità o meno della ricorrente, sotto tale profilo, al reclutamento;*».*

Codesto Ecc.mo TAR ha, invero, ritenuto opportuno verificare se dalla [OMISSIS] rilevata derivassero, effettivamente, disfunzioni di grado tale da giustificare l'adozione di un giudizio di non idoneità al servizio militare («*provvederà ad accertare la sussistenza della causa di imperfezione sopra richiamata, la sua eventuale entità e i suoi eventuali riflessi menomanti, e riferirà espressamente nelle sue conclusioni a questo Giudice sul codice attribuibile alla candidata e sulla sua idoneità o meno, sotto tale profilo, al reclutamento;*» TAR Lazio, sez. I bis, ord. n. 12637/2024).

Ancora, con la sentenza in forma semplificata n. 11593/2024 sempre Codesta Ecc.ma Sezione ha definitivamente accolto un ricorso proposto per motivazione identica alla presente.

Dopo aver disposto verifica giudiziale, infatti, Codesto Ecc.mo TAR ha rilevato «l'insussistenza della causa di inidoneità rilevata in sede concorsuale e ha ritenuto il [OMISSIS] idoneo al prosieguo dell'iter concorsuale, con [OMISSIS]» (TAR Lazio, sez. I bis, sent. n. 11593/2024).

In tale ultimo caso, analogamente a quanto avviene nella fattispecie in esame, **si trattava, dunque di [OMISSIS] senza disturbi funzionali ingiustamente classificata invalidante dalla commissione concorsuale senza accertamenti accurati!**

E del resto, una lettura organica e complessiva delle disposizioni di rango primario atte a disciplinare i giudizi di idoneità al servizio militare contenute nel D.P.R. 90/2010 non avrebbe lasciato spazio a dubbi interpretativi di sorta: è palese la volontà del Legislatore di estromettere dalla carriera militare i soli soggetti effettivamente colpiti da patologie incompatibili con il servizio militare in quanto capaci di limitare irreversibilmente la funzionalità fisiologica dell'aspirante, ciò in una chiara ottica di *favor participationis* e di incoraggiamento all'accesso al servizio militare.

E in tal senso si è già espressa, infatti, in via consolidata la giurisprudenza amministrativa che, chiamata in diverse occasioni a pronunciarsi su questioni analoghe, **ha censurato i provvedimenti di esclusione che, al pari del presente, risultavano motivati dalla semplice presenza di una determinata condizione fisica e non fornivano rilevanza alle effettive limitazioni funzionali da essa derivanti, in aperta violazione del quadro normativo di riferimento.**

Recentemente in un altro caso analogo Codesto Ecc.mo TAR Lazio ha censurato un giudizio di esclusione che, analogamente a quanto accaduto nella presente fattispecie, era stato adottato sulla scorta dell'apodittico richiamo della normativa di settore e senza la doverosa dimostrazione dei motivi ostativi al reclutamento.

Con la recente sentenza n. 15443/2023 della Sezione I bis di Codesto Ecc.mo TAR è stata, invero, annullata un'esclusione concorsuale fondata sullo sterile richiamo della normativa di settore e senza adeguate specifiche circa i motivi effettivamente ostativi al servizio militare. Nel caso citato, in seguito alla verifica disposta dal Giudice, risultante nell'accertamento del fatto che la problematica fosse di «grado lieve e senza disturbi funzionali», è stata disposta la definitiva riammissione del ricorrente all'iter selettivo.

Ancora in tal senso, anche i Giudici di Palazzo Spada hanno osservato che, alla luce di un quadro normativo così strutturato la commissione nell'adottare provvedimenti di esclusione è «tenuta a specificare il tipo e la gravità» della causa di esclusione riscontrata «in particolare evidenziando i profili di alterazione funzionale che ne derivavano» (Cons St. Sez. II, sent. n.1371/2022).

E gli insegnamenti di cui trattasi, del resto, fanno parte di un orientamento granitico, recentemente condiviso anche da Codesto Ecc.mo TAR Lazio, secondo il quale le norme sull'accertamento psicofisico dei militari impongono che «l'Amministrazione accerti specificamente non solo la sussistenza di una patologia riconducibile nell'ambito di quelle indicate nella Direttiva Tecnica di cui al D.M. 4 giugno 2014 ma anche la derivazione dalla stessa patologia di un evidente dismorfismo o di una rilevante limitazione funzionale [...] o, meglio, di accertamento dovuta in ordine all'esistenza delle conseguenze negative contemplate nel menzionato art. 582» (TAR Lazio sez. I bis, sent. n. 9917/2019, cfr. nello stesso senso Cons St. Sez. IV, sent. n. 3856/2019).

Le disposizioni e le direttive in tema di idoneità al servizio militare, se lette in un ottica costituzionalmente orientata, non possono infatti indurre colui che le applica ad un'interpretazione ingiustamente limitativa delle possibilità di impiego, soprattutto in seno a selezioni di rilevanza pubblica.

Quindi ove la p.a. avesse correttamente "inquadrato" la caratteristica del ricorrente, non avrebbe in alcun modo potuto invocare il codice 43 della tabella allegata al DM Difesa 4 giugno 2014 e, in assenza di altri dati patologici presenti nel caso di specie, avrebbe dovuto riscontrare la piena idoneità del OMISSIS al servizio militare o, al massimo attribuire il codice 42 che ritiene le malocclusioni di grado lieve del tutto compatibili con il ruolo!

Ebbene, alla luce di tutto quanto esposto, l'esclusione oggi gravata si appalesa meritevole di essere censurata, in quanto fondata su presupposti totalmente erronei e, quindi, emessa in esito ad un'istruttoria carente.

II. CONTRADDITTORIETA' E ILLOGICITA' MANIFESTA DELL'OPERATO AMMINISTRATIVO-DIFETTO DI ISTRUTTORIA- VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 97 COST.

E a ben vedere, l'esclusione concorsuale oggi gravata si appalesa ancor più illogica e incomprensibile alla luce del pregresso e positivo superamento da parte del ricorrente dell'analoga selezione bandita per l'anno 2023.

Invero il [OMISSIS], come si trae dalla certificazione unica sanitaria rilasciatagli dalla direzione generale per il personale militare in data 19 ottobre 2023, è risultato in possesso di un profilo sanitario perfettamente compatibile con il ruolo anche in relazione agli apparati vari (AV coefficiente di idoneità pari a 2) in seno al concorso per il reclutamento del 3 blocco dei VFI dell'Esercito italiano.

E a dire il vero, considerato che nella certificazione sanitaria di cui si è detto si trae che «la presente certificazione ha validità annuale dalla data del rilascio e può essere esibita presso i centri di selezione e reclutamento» e che, come detto, la stessa è stata adottata il 19 ottobre dell'anno scorso risultando, quindi, ancora valida e vigente alla data dell'accertamento oggi contestato (effettuato i primissimi di ottobre), il ricorrente non avrebbe neppure dovuto essere sottoposto necessariamente ad alcun nuovo accertamento medico!

Sicché anche alla luce di tale pregresso e positivo esito concorsuale, operato naturalmente sulla scorta dei medesimi indicatori normativi, la p.a. avrebbe dovuto svolgere una verifica maggiormente accurata e attenta all'attuale selezione.

Omettendo una valutazione di tale natura, invece, la procedente ha adottato un provvedimento di esclusione anche evidentemente contraddittorio e manifestamente illogico.

Anche in vista di tale ultima circostanza non può, dunque, che essere richiesta la censura del gravato provvedimento di esclusione.

IN VIA ISTRUTTORIA

Parte ricorrente, già in sede concorsuale, ha dimostrato di essere in possesso di valori perfettamente compatibili con il D.P.R. N.90/2010 e del D.M. Difesa del 4 giugno 2014, ai fini del rilascio dell'idoneità militare, e pertanto merita di essere ammessa *de plano* a proseguire l'iter concorsuale.

Tuttavia, qualora Codesto Ecc.mo T.A.R. ritenesse necessario affidare tale indagine ad un soggetto terzo, al fine di acquisire altrimenti i chiarimenti richiesti, si chiede che venga disposta verifica o consulenza tecnica d'ufficio ai sensi degli artt. 19, 66 e 67 c.p.a.

Si chiede inoltre a Codesto Ecc.mo Giudice di disporre che la verifica in parola venga espletata da parte ricorrente al più presto possibile, comunque in tempistiche compatibili con la definitiva conclusione delle attività di reclutamento.

Del resto, il giudizio diagnostico di cui trattasi, a differenza di altre valutazioni concorsuali che essendo denotate da discrezionalità tecnica si palesano irripetibili, è caratterizzato da una evidente obiettività che non può portare in nessun caso a giudizi diagnostici contrastanti.

Per i casi analoghi a quello di specie che costituiscono un'eccezione al generale principio di discrezionalità tecnica del giudizio, infatti, l'eminente giurisprudenza Amministrativa ha, infatti, ritenuto pacificamente ammissibile la verifica giurisdizionale di attendibilità effettuata per mezzo dell'istituto della verifica ex art. 19 e 66 c.p.a.

Secondo quanto precisato sul punto da Codesto Ecc.mo Collegio, infatti, nei casi come quello di interesse, con riguardo ad «*un accertamento clinico, oggettivamente riscontrabile, non è precluso al giudice amministrativo verificarne la correttezza, atteso che la verifica disposta nella fase istruttoria non esorbita dai limiti del giudizio di legittimità, consentendo, mediante il controllo sulla correttezza delle regole tecniche seguite dalla commissione esaminatrice, di far emergere l'errore di fatto consistente nel travisamento della condizione di salute psico-fisica dell'interessata*» (cfr., *ex multis*, T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I quater, sent. n. 6710 del 7 giugno 2021; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I quater, sent. 640 del 18 gennaio 2021).

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Dalle considerazioni esposte in fatto e in diritto, emerge chiaramente il *fumus boni iuris*, che giustifica il provvedimento di sospensione cautelare degli atti impugnati.

Con riferimento alla sussistenza del *periculum in mora* è sufficiente evidenziare che la procedura concorsuale è ancora in corso di svolgimento e secondo quanto rappresentato nella pagina web dedicata al **concorso l'incorporamento del 3 e ultimo blocco per il 2024 sarà avviato nella prima decade del mese di gennaio prossimo.**

E' particolarmente chiara, dunque, l'urgenza che caratterizza il presente ricorso e la necessità di ottenere la sospensione dei provvedimenti che hanno cagionato l'esclusione concorsuale di parte ricorrente al fine di poterlo ammettere al prosieguo delle prove in una tempistica compatibile con lo svolgimento del corso di formazione suddetto.

Per tutto quanto dedotto,

VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- **in via istruttoria**: qualora ritenuto opportuno e necessario disporre la verifica ex artt. 19 e 66 c.p.a. ovvero consulenza tecnica di ufficio ex art. 67 c.p.a.;

- **in via cautelare**, sospendere gli atti impugnati con ogni conseguenziale statuizione, in particolare, ammettendo con riserva il ricorrente alle successive prove del concorso;

- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione, con ogni conseguenziale statuizione.

Si dichiara che il presente ricorso, in materia di pubblico impiego, sconta un contributo unificato pari a 325,00 euro.

Il ricorrente produce, però, autocertificazione sul proprio stato reddituale al fine di poter beneficiare dell'esenzione dal pagamento del suddetto c.u.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano distrattari.

Palermo-Roma 2 dicembre 2024

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Raimonda Riolo"

IN VIA ISTRUTTORIA

Parte ricorrente, già in sede concorsuale, ha dimostrato di essere in possesso di valori perfettamente compatibili con il D.P.R. N.90/2010 e del D.M. Difesa del 4 giugno 2014, ai fini del rilascio dell'idoneità militare, e pertanto merita di essere ammessa *de plano* a proseguire l'*iter* concorsuale.

Tuttavia, qualora Codesto Ecc.mo T.A.R. ritenesse necessario affidare tale indagine ad un soggetto terzo, al fine di acquisire altrimenti i chiarimenti richiesti, si chiede che venga disposta verifica o consulenza tecnica d'ufficio ai sensi degli artt. 19, 66 e 67 c.p.a.

Si chiede inoltre a Codesto Ecc.mo Giudice di disporre che la verifica in parola venga espletata da parte ricorrente al più presto possibile, comunque in

tempistiche compatibili con la definitiva conclusione delle attività di reclutamento.

Del resto, il giudizio diagnostico di cui trattasi, a differenza di altre valutazioni concorsuali che essendo denotate da discrezionalità tecnica si palesano irripetibili, è caratterizzato da una evidente obiettività che non può portare in nessun caso a giudizi diagnostici contrastanti.

Per i casi analoghi a quello di specie che costituiscono un'eccezione al generale principio di discrezionalità tecnica del giudizio, infatti, l'eminente giurisprudenza Amministrativa ha, infatti, ritenuto pacificamente ammissibile la verifica giurisdizionale di attendibilità effettuata per mezzo dell'istituto della verifica ex art. 19 e 66 c.p.a.

Secondo quanto precisato sul punto da Codesto Ecc.mo Collegio, infatti, nei casi come quello di interesse, con riguardo ad *«un accertamento clinico, oggettivamente riscontrabile, non è precluso al giudice amministrativo verificarne la correttezza, atteso che la verifica disposta nella fase istruttoria non esorbita dai limiti del giudizio di legittimità, consentendo, mediante il controllo sulla correttezza delle regole tecniche seguite dalla commissione esaminatrice, di far emergere l'errore di fatto consistente nel travisamento della condizione di salute psico-fisica dell'interessata»* (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I *quater*, sent. n. 6710 del 7 giugno 2021; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I *quater*, sent. 640 del 18 gennaio 2021).

Dopo la pubblicazione della graduatoria di merito del concorso *de quo*, avvenuta in data 20 dicembre 2024, parte ricorrente ha inoltrato un'istanza di accesso agli atti alla p.a. intimata volta a conoscere le generalità dei candidati collocatisi alle ultime due posizioni utili della graduatoria relativa ai posti «1.944 per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza Armata;».

La resistente ha riscontrato la predetta istanza esibendo le generalità di cui sopra. Ciò ha permesso al ricorrente di notificare il presente ricorso per motivi aggiunti ad almeno due dei soggetti potenzialmente controinteressati a resistervi e di integrare così il contraddittorio anche in relazione al ricorso principale.

Cionondimeno, ove il Collegio, anche in vista del gran numero dei soggetti coinvolti nella procedura concorsuale gravata, ritenesse insufficienti le notifiche già effettuate si chiede di poter essere autorizzati all'integrazione del contraddittorio mediante la notifica del ricorso per pubblici proclami con le modalità ritenute a tal fine più adeguate.

In ipotesi analoghe, infatti, Codesto Ecc.mo Tar ha ritenuto sussistenti i presupposti normativi in tal senso previsti ed ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria mediante notifica per pubblici proclami, con pubblicazione degli atti sul sito web

dell'amministrazione (cfr. in tal senso, ex multis, T.A.R. Lazio Sez. IBis ord. caut.1413/2022).

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Dalle considerazioni esposte in fatto e in diritto emerge chiaramente il *fumus boni iuris*, che giustifica il provvedimento di sospensione cautelare degli atti impugnati. Con riferimento alla sussistenza del *periculum in mora* è sufficiente evidenziare che la procedura concorsuale, come spiegato, è ormai giunta alla sua naturale conclusione con l'approvazione e pubblicazione nella pagina *web* ad essa dedicata della graduatoria finale di merito, nella quale parte ricorrente non è stata inclusa a casa dell'illegittimo operato della Amministrazione resistente.

A ciò si aggiunga che la resistente ha già proceduto a pubblicare diversi avvisi di incorporamento.

Da tutto quanto appena esposto si evince che con tutta probabilità entro la fine del prossimo mese di febbraio si procederà all'avvio del corso formativo propedeutico all'assunzione.

E' particolarmente chiara, dunque, l'urgente necessità per il ricorrente di essere riammesso in via cautelare al prosieguo del concorso prima che le attività di incorporamento spossano dirsi definitivamente concluse.

Per tutto quanto dedotto,

VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

-in vi istruttoria: qualora ritenuto opportuno e necessario disporre la verifica ex artt. 19 e 66 c.p.a. ovvero consulenza tecnica di ufficio ex art. 67 c.p.a.;

-in via istruttoria: qualora ritenuto opportuno e necessario autorizzare la notifica per pubblici proclami dell'odierno ricorso per motivi ai sensi dell'art. 41 c.p.a.;

- **in via cautelare**, sospendere gli atti impugnati con ogni conseguenziale statuizione, in particolare, ammettendo con riserva il ricorrente alle successive prove del concorso;

- **nel merito**, accogliere il presente ricorso per motivi aggiunti ed il ricorso principale e per l'effetto annullare il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione, con ogni conseguenziale statuizione.

Parte ricorrente dichiara, giusta produzione di idonea documentazione, di essere in possesso dei requisiti reddituali che giustificano la richiesta di esenzione dal pagamento del contributo unificato.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano distrattari.

Palermo-Roma, 6 febbraio 2025

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Raimonda Riolo